

18 16207



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

302/15/S

DECRETO DIRIGENZIALE N. 836 /DA del 23 OTT 2018

Oggetto: Contenzioso AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione ordinanza del G.E. del Tribunale di Patti del 17.04.2018.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al GIUDICE DELL' ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI PATTI, RGE n.135 /16, tra le parti AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS c.f. 02685520831 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa l'Ordinanza del 17/04/2018, notificata al Consorzio delle Autostrade Siciliane il 12/10/2018 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 600,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa e spese di notifica per un totale di € 909.29 ;

Vista la pec del 23/10/2018 dell'Avv. Giacomo Prinzi, che si allega, con la quale rinuncia alle spese di preccetto notificato contestualmente all'Ordinanza del 17/04/18 e trasmette delega all'incasso delle somme;

Visto l'art. 43 del Dlg n° 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. n° 47461 dell'1 ottobre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 31 ottobre 2018;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza specificata atteso che costituisce obbligo di legge e la cui mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 909.29 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione dell'Ordinanza del 17/04/2018 RGE n.135 /16 del GIUDICE DELLE ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI PATTI il pagamento a favore dell' AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS con sede in Oliveri (ME) cod. fisc.02685520831 della somma di € 909.29 tramite bonifico sul c/c IBAN IT39D 02008 82380 000300 426832 intestato al procuratore avv. Giacomo Prinzi cod. fisc. PRNGCM73C04G377E, come da delega che si allega;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.


Visto:

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
impegno n. 3185 Atto 11 del 2018 Dirigente Amministrativo
Importo € 909,29 Antonino Caminiti
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 28/10/18 II Funzionario: J.P.



Brusco
15/10/2018
4



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Il Giudice dell'esecuzione mobiliare

sciogliendo la riserva, previa disamina degli atti del procedimento di opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa da questo GE a definizione della procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore (RGE n. 135/2016) promossa dalla Azienda Agricola Gelsi nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

rilevato che con il ricorso in esame il debitore - dando per scontata la natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane - eccepisce l'invalidità del pignoramento e la sua conseguenziale inefficacia nei confronti dell'ente escusso per violazione del termine di cui all'art 14 D.L. 669/1996, essendo stato il precezzato notificato contestualmente al titolo azionato e il pignoramento mobiliare effettuato prima della scadenza del termine di centoventi giorni sancito dalla legge; eccepisce altresì la violazione del disposto di cui all'art 159 D. Lgs 267/2000 comma 1 (Testo Unico sugli Enti Locali) che non ammette procedure di esecuzione e di espropriazione forzata presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri:

letta la comparsa di costituzione e risposta del creditore opposto con le quale si eccepisce preliminarmente la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, l'inammissibilità della stessa avendo in questa sede il debitore opponente esperito motivi di opposizione all'esecuzione che avrebbe dovuto far valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art 615 comma 2 cpc; quanto al merito, contesta la fondatezza dei motivi di opposizione (facenti tutta leva sulla natura pubblicistica del soggetto opponente) agendo il CAS come soggetto privato, portatore di un interesse privato, privo di qualsiasi connotazione pubblicistica;

sentiti in udienza procuratori delle parti;

ritenuto, preliminarmente, che l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione spiegata non sia fondata, avendo la parte ricorrente proposto opposizione il ventesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza di assegnazione impugnata (l'ordinanza risulta infatti protocolloata in data 16 giugno 2017 e l'opposizione iscritta a ruolo il 6 luglio 2017) e quindi nei termini di legge;

rilevato inoltre che con l'opposizione in esame il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, nonché l'impignorabilità delle somme nelle forme del pignoramento diretto eseguito presso il casello autostradale, per violazione del termine di cui all'art 14 e per violazione della disposizione di cui all'art 159 TU sugli Enti Locali: trattasi di motivi che l'opponente avrebbe dovuto spiegare durante lo svolgimento del processo esecutivo, nelle forme della opposizione all'esecuzione che non possono essere proposti per



la prima volta con l'impugnazione avverso l'ordinanza di assegnazione (in tal senso granitica giurisprudenza) e, pertanto inammissibili;

rilevato infatti che, secondo autorevolissimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo magistrato, è consentita l'opposizione ex art 617 comma 2 cpc, avverso l'ordinanza di assegnazione, per questioni afferenti al merito e non solo a vizi prettamente formali dell'atto impugnato, solo qualora le contestazioni concernono la caducazione successiva del titolo azionario o fatti che incolpevolmente il debitore non aveva potuto dedurre in precedenza o, che seppur dedotti, non erano stati tenuti in considerazione dal GE al momento della assegnazione (vedasi ad es. Cass 23/02/2011 n.4505, Cass 31/08/2011 n.17878);

ritenuto, in ogni caso che, ferma restando l'irritualità del mezzo di impugnazione proposto per le ragioni esposte, la asserita natura di ente pubblico non economico del Cas e la conseguente applicabilità delle disposizioni di cui agli art 14 D-L 669/1996 e 159 TU sugli Enti Pubblici, fortemente invocata dal debitore opposto, sono tutt'altro che scontate in giurisprudenza, sussistendo invece contrastanti posizioni interpretative sia sulla effettiva natura pubblica dell'ente, sia sulla applicabilità delle disposizioni di cui all'art 159 TU sugli enti locali a forme di espropriazione forzata diverse dal pignoramento presso terzi (in tale ultimo senso questo stesso Tribunale, in altre procedure di esecuzione mobiliare presso il debitore e procedure immobiliari, per ragioni che in questa sede appare superfluo richiamare):

ritenuto, quindi, sia pure allo stato e con la cognizione sommaria tipica della fase, che non sussistano i presupposti per sospendere l'efficacia dell'ordinanza opposta;

visti gli art 617 e 618 cpc e l'art 186 bis disp att cpc;

ritenuto che, in virtù di tale ultima disposizione, la successiva eventuale fase di merito della opposizione debba essere trattata da un magistrato diverso dalla sottoscritta

P.Q.M.

rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia del ordinanza impugnata e condanna l'opponente al pagamento, in favore della controparte delle spese della fase che liquida in complessivi € 600,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;

dichiara chiusa la fase prodromico-camerale della proposta opposizione ed assegna alle parti termine perentorio di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito dianzi ad altro magistrato, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis cpc, ridotti della metà.

Manda alla cancellaria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e per la cancellazione della causa dal ruolo.

Patti 17 aprile 2018

H. G. E.

dott.ssa Adriana Lioni

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della Legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione in forma esecutiva conforme al suo originale, (copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data 17/3/18, estratta dai sistemi informatici di cancelleria) che si rilascia per la prima volta all'Avv. GIACOPO

PRIMO
nell'interesse di AZIENDA AGRICOLA EPLSI Patti, 26/3/18

FIO IL CANCELLIERE
B. GENTILE

VISTO E' AUTENTICA

Patti li, 25/3/18 
IL CANCELLIERE
B. GENTILE

SALE ASSOC
9571 - Germi
Via G. Matteotti
Tel. 0941-24
98066 - PN

**STUDIO LEGALE
PRINZI-GERMANO'**

98123 MESSINA-Via Maddalena 33
Telefax 090- 2935148
98066 PATTI - Corso Matteotti 63
Telefax 0941 - 241595
P.E.C. avv.giacomo.prinzi@pec.it

COPIA

ATTO DI PRECETTO

L'AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS, c.f. 02685520831, con sede in c.da Gelsi, Oliveri (ME), elettivamente domiciliata in Patti, C.so G. Matteotti 63, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Prinzi, (c.f. PRNGCM73C04G377E) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del procedimento al n. di fax 0941 241595 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.giacomo.prinzi@pec.it

PREMESSO

- Che a definizione della procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore, RGE n. 135/2016, promossa dalla Azienda Agricola Gelsi nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, veniva emessa ordinanza di assegnazione somme in data 27/05/2016, emessa dal G.E. dott.ssa Lionti;
- Che avverso la predetta ordinanza di assegnazione somme veniva proposto procedimento di opposizione dal Consorzio per le Autostrade Siciliane in data 06.07.2017;
- Che il G.E. dott.ssa Lionti rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese della fase, liquidate in complessivi € 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA, e Cpa come per legge con provvedimento del 17/04/2018;
- Che la predetta ordinanza, munita della formula esecutiva in data 25/09/2018, viene notificata unitamente al presente atto di preceitto;

LEGALE ASS

tinzi - Gern
Giso G. Matteot
Tel. 5941-24

6066 - PAT

- Che ad oggi il Consorzio Autostrade Siciliane non ha inteso provvedere al pagamento delle somme dovute, pari ad € 600,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, nonostante invio di PEC rimaste in evase;
Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

Al CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in c.da Scoppo, 98122, Messina, c.f. 01962420830, di pagare presso il domicilio del sottoscritto procuratore, le somme sotto specificate:

A) Spese della fase liquidate € 600,00

- Spese generali 15% € 90,00

- Cpa 4% € 27,60

- Iva 22% € 157,90

TOTALE A € 875,50

B) Compensi atto di precezzo € 135,00

- Spese generali 15% € 20,25

- Cpa 4% € 6,21

- Iva 22% € 35,52

TOTALE B € 196,98

C) Diritti rilascio copie € 23,26

Pertanto l'intimato deve il complessivo importo di (A+B+C) € 1.095,74 oltre le successive spese occorrente, da intendersi tutte parimenti precettate, con espresso avvertimento che in difetto di pagamento delle suddette somme


100 LEGALE A
1971-Ge
3. Nati
0941-
2. P

nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto di precetto, si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Si avverte, inoltre, il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 480, 2° comma, c.p.c., che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovradebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Patti, lì 03.10.2018

Avv. Giacomo Prinzi



RELAZA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, indicato a P.I.N. n. 112368
presso il Tribunale di Patti, ho notificato e dato copia dell'annesso atto a

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in c.da Scoppo, Messina

per mezzo di avviso postale in modo raccomandato con avviso di

ricevuta Ufficio Postale di Patti

787640 8344P-9

09 OTT. 2018

Ufficio Postale di Patti
Consorzio Autostraude Siciliane

3814

CRON. N.

DIRITTO

2,58

TRASF.

2,58

TOTALI

5,16

Istra. 10% TR.

0,52

POSTAG.

7,67

QUIETANZA

1,13

In stamp.

Tasse 10% per le 7 modo

virtuale all'Agenzia delle Entrate

04 OTT. 2018

Studio Legale Associato Prinzi-Germano'

98123 Messina - Via Maddalena n.33 - Telefax 090-2935148

98066 Patti - C/so G. Matteotti n.63 - Telefax 0941-241595

PEC avv.giacomo.prinzi@pec.it Cell. 347-6467119

Avv. Giacomo Prinzi
Parrucchiere in Cassazione

Avv. Vera Germano

Avv. Francesca Schepis

Avv. Gloria Campana

Dott. Daniele Ruvolo

Dott.ssa Martina Sidoti

PROCURA AD LITEM

La sottoscritta AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 02685520831, dichiara di essere stata messa a conoscenza della possibilità, ai sensi dell'art.4 comma III, D. Lgs. 28/2010, di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, dei casi in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita giusto D.L. 132/14. Nomino e costituisco mio procuratore, l'Avv. Giacomo Prinzi, del foro di Messina, c.f. PRNGCM73C04G677E, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre atto di pignoramento esecutivo, di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere, e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto avvocato ed eleggo domicilio nel suo studio in Patti, Via Matteotti n. 63 e dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec avv.giacomo.prinzi@pec.it.

Dichiara altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento, sino alla conclusione dell'incarico.


Altresì dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Ai sensi del Dlg. 196/2003 autorizzo la trattazione dei miei dati personali, essendo stato messo a conoscenza delle misure di sicurezza per la detenzione e conservazione degli stessi.

Per autentica

AVV. G. PRINZI



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: avv.giacomo.prinzi@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 23/10/2018 11:35 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: LIQUIDAZIONE ORDINANZA PROC. ES. 1166/2016 - AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS

Priorità: normale

[Az. Gelsi c CAS - Procura.pdf](#)(199157)

[Az. Gelsi c CAs - Relata e spese di notifica.pdf](#)(135515)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Come da contatti telefonici invio con la presente l'allegata procura all'incasso per la mia assistita Az. Gelsi. Accettiamo, esclusivamente pro bono pacis il pagamento delle somme portate dalla ordinanza del GE del Tribunale di Patti 17.04.2018 oltre le spese per il rilascio copia e per la notifica, rinunciando ai compensi ed accessori del preceitto. Pertanto, la somma complessiva da corrispondere sarà di ? 909,29 (? 875,50 + ? 23,26 rilascio copie + ? 10,53 di notifica). Il pagamento potrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: Avv. GIACOMO PRINZI

IBAN IT 39 D 02008 82380 000300426832 BIC

SWIFT UNCRITM1179 UNICREDIT Ag.1 ? PATTI ? Resto a

disposizione per qualsiasi chiarimento anche al cell. 347-6467440 e pongo cordiali saluti. Avv. Giacomo Prinzi Da: "Ufficio Contenzioso"
ufficiocontenzioso@posta-cas.it A: "GIACOMO PRINZI"
avv.giacomo.prinzi@pec.it Cc: Data: Mon, 22 Oct 2018 16:30:30 +0200 (CEST)
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORDINANZA PROC. ES. 1166/2016 - AZIENDA AGRICOLA GELSI SAS > Egr. Avvocato, ai fini della liquidazione della ordinanza in oggetto è necessario che ci comunichi il > codice IBAN del Suo cliente, nonché se i compensi legali sono soggetti ad IVA, con fattura pro forma > precisando che in mancanza di tali dati questo ufficio non potrà procedere a dare esecuzione alla > stessa, si precisa inoltre che i termini di pagamento, ai sensi dell'art. 147 della Legge 388/2000, > applicabili al nostro Ente sono previsti in 120 giorni dalla data di notifica della ordinanza con formula > esecutiva pertanto il preceitto è da considerarsi nullo. > Distinti saluti. > Anna Maria Carbone >

0903711236 ? 234 >